



COMUNE DI SIDDI
Provincia SUD SARDEGNA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELCONSIGLIO COMUNALE.

Approvato con delibera del C.C.n. 16

del 22.06.2021

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, consta di n.65 articoli e disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 2

(Autonomia del Comune)

1. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Al comune sono attribuite le funzioni amministrative salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 3

(Organi del Comune)

1. Gli organi del comune sono:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Municipale;
- c) Il Sindaco.

Articolo 4

(Modalità di nomina e status degli amministratori)

1. Le leggi dello Stato e della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinano:

- a) L'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
- b) La durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco;
- c) Il numero dei Consiglieri assegnati al Comune;
- d) La posizione giuridica degli amministratori;
- e) I casi di ineleggibilità e incompatibilità;

- f) Le modalità per la nomina della Giunta municipale;
- g) La procedura dei ricorsi;
- h) Le indennità e le aspettative spettanti ai consiglieri.

Articolo 5

(Entrata e durata in carica)

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.
2. I consiglieri comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili

Articolo 6

(Convocazione della prima seduta)

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. La convocazione e la presidenza sono di competenza del Sindaco.

Articolo 7

(Funzioni del Consiglio e delibere)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo in tutta l'attività dell'Ente. La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 42 del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo n.267 del 2000.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'art.42 sopra citato non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio comunale a maggioranza dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dallo statuto.

Articolo 8

(Presidenza)

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Il Sindaco rappresenta il Consiglio e, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, assicura il buon andamento dei lavori dell'assemblea, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative; interpreta il Regolamento e ne impone l'osservanza; presiede la Conferenza dei capigruppo.
2. Il Sindaco può prendere la parola in qualsiasi momento, decide sulla ricevibilità degli atti presentati dai Consiglieri per l'esame da parte del Consiglio dando tempestiva comunicazione alla Conferenza dei capigruppo degli atti ritenuti irricevibili; dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati; assicura la regolarità delle sedute consiliari, può sospendere o togliere la seduta.
3. Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazioni.
4. Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Articolo 9

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti, entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio, i Consiglieri devono dichiarare per iscritto al Sindaco a quale gruppo intendono aderire.
2. Di norma i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero. Quando risulti eletto un solo rappresentante di una lista a questi sono riconosciute le prerogative degli altri gruppi.
3. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Sindaco. Con analoghe modalità è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso del mandato.

4. Ogni gruppo designa il proprio capigruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco, comunicando tempestivamente anche l'eventuale mutamento del capigruppo.
5. Qualora il gruppo non provveda a designare il capigruppo, il Sindaco fa riferimento al Consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.

Articolo 10

(Conferenza dei capigruppo)

1. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma dell'articolo 9.
2. La Conferenza dei capigruppo:
 - a) coadiuva il Sindaco nella programmazione dei lavori del Consiglio comunale;
 - b) coadiuva il Sindaco nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
 - c) concorre alla definizione degli ordini del giorno e mozioni.
3. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco quando si ravvisi la necessità o su richiesta di almeno due capigruppo. Della riunione viene redatto verbale da uno dei componenti.

Articolo 11

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno, per eventuali particolari argomenti, commissioni stabilendone il numero e la composizione, le competenze e il relativo funzionamento.

Articolo 12

(Sedute del Consiglio Comunale)

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala situata presso l'ex ospedale "Managu" in piazza Leonardo Da Vinci.
2. È facoltà della giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altri luoghi. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo Pretorio e sul sito internet istituzionale.
3. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche altri Comuni, il Sindaco, sentiti i capigruppo ed in accordo con gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.
4. I consiglieri possono usare liberamente la Lingua Sarda nei loro interventi. Qualora si tratti di dichiarazioni a verbale, interrogazioni, interpellanze o mozioni, dovrà essere prodotto anche il testo in Lingua Italiana.

Articolo 13

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute consiliari sono pubbliche.
2. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.
3. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale idoneo servizio di ordine e di vigilanza tanto all'interno che all'esterno della sala consiliare.

Articolo 14

(Personale in servizio durante le sedute)

1. Il Segretario comunale potrà predisporre, con appositi turni, la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare. In occasione delle riunioni del consiglio i Responsabili di Servizio avranno cura di programmare l'orario di lavoro settimanale tale da garantire la presenza in ufficio e fornire a richiesta ogni necessaria consulenza sulle proposte inserite all'ordine del giorno.

Articolo 15

(Iniziativa delle sedute consiliari)

1. La convocazione del Consiglio con l'ordine degli argomenti da trattare è di competenza del Sindaco, il quale stabilisce anche la data delle sedute.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Nessuna richiesta può essere di norma presa in esame da parte del Consiglio qualora riguardi un argomento già trattato e conclusosi con apposito atto deliberativo. L'argomento di che trattasi può essere ridiscusso solo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 16

(Sessioni e convocazioni)

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre; in caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore prima dell'adunanza.

3. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere con le modalità di cui al successivo articolo 18.

Articolo 17

(Ordine del giorno aggiuntivo)

1. Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno. Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo, il quale va notificato tempestivamente ai consiglieri e comunque almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Articolo 18

(Convocazione sedute)

1. Il personale incaricato, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri secondo una delle seguenti modalità:

- a) a mano, tramite un dipendente comunale, al domicilio del Consigliere comunale;
- b) oppure a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) presso l'indirizzo loro assegnato dall'Amministrazione:
 - i) cinque giorni prima per le convocazioni ordinarie;
 - ii) tre giorni prima per le convocazioni straordinarie.
 - iii) 24 ore prima per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi.

3. Nel caso di avviso di convocazione consegnato secondo le modalità di cui al punto 2) sub. a), la consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un messo comunale.

4. Nel caso di avviso di convocazione consegnato secondo le modalità di cui al punto 2) sub b) il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dal Comune, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di posta elettronica certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate in modalità digitale a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. Con tale modalità di convocazione si considera assolto l'obbligo di notifica dell'avviso di convocazione e si considerano altresì rispettati i termini fissati dal Regolamento.

Articolo 19

(Domicilio consiglieri)

1. Qualora il Consigliere abbia la residenza in un altro comune ed intenda ricevere gli avvisi di convocazione in forma scritta al proprio domicilio, deve eleggere il domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Articolo 20

(Pubblicità e convocazione delle sedute)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato a cura del messo all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

2. Il servizio amministrativo avrà cura di informare la popolazione circa la riunione del Consiglio comunale a mezzo del sito istituzionale dell'ente e con altre eventuali forme di pubblicità.

Articolo 21

(Inversione dell'ordine del giorno)

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'o.d.g. senza particolari formalità.

Articolo 22

(Deposito delle pratiche)

1. Gli atti relativi alle proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno sono in libera visione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta durante l'orario di servizio.

Articolo 23

(Supporto dei funzionari)

1. I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. Sono tenuti, altresì, a partecipare alle riunioni consiliari laddove richiesto dagli amministratori. Non possono, però, dare copie e estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

2. Ogni consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il consigliere deve rivolgersi al Segretario Comunale che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

Articolo 24

(Diritti dei Consiglieri)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie di informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Per le informazioni riservate il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.

Articolo 25

(Consulenza del Segretario Comunale)

1. Il Segretario comunale può a richiesta dei consiglieri, fornire consulenza sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e su altre tematiche che attengono alla vita amministrativa dell'Ente per le quali siano stati adottati atti di impulso da parte degli organi Collegiali.

Articolo 26

(Adempimenti prima della seduta)

1. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei Consiglieri presenti è tale da renderla valida. A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri

Articolo 27

(Seduta deserta)

1. Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale.

Articolo 28

(Seduta di seconda convocazione)

1. È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede a una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso.
2. La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi consegnati ai consiglieri nelle stesse modalità previste per la prima convocazione, almeno tre giorni prima per le sedute ordinarie e almeno 24 ore prima per quelle straordinarie.
3. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

Articolo 29

(Svolgimento adunanze)

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in materia.

Articolo 30

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere e i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza. Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

Articolo 31

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio senza disturbare lo svolgimento dei lavori.
2. In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Articolo 32

(Validità della seduta)

1. Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.
2. L'adunanza s'intende valida quando è presente la metà del numero dei consiglieri assegnati, non computando in tale numero il Sindaco. Alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 15 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.
5. I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.

Articolo 33

(Dichiarazioni del Presidente)

1. Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo 32, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 15 minuti.
Il Presidente pone, poi, in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 34
(Argomenti non esauriti)

1. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno indicato nell'avviso originario. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione con mezzi celeri d'informazione.

Articolo 35
(Modalità degli interventi)

1. I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento; ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

Articolo 36
(Durata degli interventi)

1. Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza. Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di dieci minuti. Il Presidente può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente.
2. Nessun consigliere può intervenire più di due volte sullo stesso argomento. Il proponente e il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo.

Articolo 37
(Fatto personale)

1. Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Articolo 38
(Mozione d'ordine)

1. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza. È mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale s'intenda procedere alla votazione. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 39
(Emendamenti)

1. Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.
2. Ogni gruppo consiliare, per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti.

Articolo 40
(Presentazione ordini del giorno)

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti a gli emendamenti.

Articolo 41

(Chiusura della discussione)

1. La chiusura della discussione è dichiarata dal Presidente.

Articolo 42

(Modalità delle votazioni)

1. Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano e per schede segrete. Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

2. terminate le votazioni, il Sindaco ne proclama l'esito. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti ed in ogni caso di irregolarità, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Sindaco può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

Articolo 43

(Comportamento dei Consiglieri durante la proposta)

1. Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

2. Il Consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto se è in corso la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione. Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio all'ospoglio delle schede stesse.

Articolo 44

(Votazioni per scrutinio segreto)

1. Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza. La scheda dell'urna deve essere depositata personalmente da ogni altro consigliere.

Articolo 45

(Votazioni riguardanti persone)

1. Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di norme che, per legge, o per statuto spettano al Sindaco.

2. Si può derogare alla votazione segreta quando la nomina delle persone è fatta su designazione dei capi gruppo consiliari e nessuno dei consiglieri presenti si è opposto alla proposta.

Articolo 46

(Astensioni e dichiarazioni di voto)

1. Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

2. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

3. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

Articolo 47
(Votazioni di ballottaggio)

1. Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più giovane di età.

2. Nel caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.

Articolo 48
(Poteri dei consiglieri)

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministratore Comunale.

Articolo 49
(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto all'Amministrazione per avere informazioni su un oggetto determinato ovvero se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

2. Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che non può avvenire oltre i 30 giorni della presentazione.

3. Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa. La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

4. L'esecutivo (Sindaco e Giunta) risponde a ogni interrogazione e, in genere, ad istanze di Sindacato presentate dai Consiglieri. A tal fine, l'interrogante deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Presidente, debitamente motivata.

5. In principio di seduta il Presidente provvede direttamente o invita l'assessore del ramo a dare lettura dell'interrogazione e a rispondere a ciascuna di esse. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti.

6. Non si dà corso all'interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

7. Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

8. Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere più di due interrogazioni.

Articolo 50
(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto all'Amministrazione circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo, di carattere generale e di rilevanza politica, sociale ed economica.

2. L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione. Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di un'interpellanza.

3. Dopo le spiegazioni date dal Sindaco e/o Assessore, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

4. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date può presentare una mozione.

5. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

Articolo 51

(Mozioni)

1. La mozione costituisce un atto di indirizzo politico-amministrativo con il quale il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad adottare atti o iniziative che rientrino nella loro competenza amministrativa- Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da un'interpellanza. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.
2. Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Articolo 52

(Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Quando il numero delle interrogazioni, mozioni e interpellanze sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

Articolo 53

(Firma di ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze)

1. Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.
2. Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Articolo 54

(Mozione di sfiducia)

1. Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta. È ammesso il voto di sfiducia nei confronti di un solo componente della Giunta.
2. Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di consiglieri pari almeno ai 2/5 di quelli assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione.
4. Qualora una mozione di sfiducia da votarsi per appello nominale riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.
5. Quando si verifica la circostanza di cui al comma quattro il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per l'elezione dei suoi organi istituzionali.

Articolo 55

(Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco vengono svolte da chi riveste la carica di Vice Sindaco.

Articolo 56

(Vacanza del seggio)

1. Il seggio del Consigliere comunale che durante il quinquennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Articolo 57

(Della verbalizzazione)

1. Di ogni adunanza dell'assemblea il Segretario Comunale o chi lo sostituisce deve indicare, su apposito

registro:

- a) la data e l'ora della seduta;
- b) il nome e cognome dei consiglieri presenti e quelli assenti;
- c) l'argomento che viene trattato;
- d) il risultato della discussione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti.

2. Il registro (cosiddetto brogliaccio) costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta, oltre al riferimento delle singole proposte di deliberazione, i motivi principali delle discussioni e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo in sintesi i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

4. Quando un Consigliere lo richiede, della verbalizzazione può essere data immediatamente lettura da parte del Segretario Comunale o chi lo sostituisce. Qualora un Consigliere intenda richiedere modifiche o integrazioni relative alle proprie dichiarazioni, queste non potranno riferirsi in alcun modo alla discussione del merito dell'argomento. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica e questa s'intende approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Eventuali ingiurie, minacce o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale, a meno che non ne faccia richiesta, nel corso della stessa adunanza, il Consigliere che si ritiene oggetto delle stesse.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere solo l'ordine degli interventi succedutisi e l'esito finale delle discussioni.

7. Nella verbalizzazione può farsi assistere da funzionari del Comune da lui designati oppure utilizzare un registratore.

Articolo 58 (Sedute segrete)

1. Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente o impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane, ove non sia preposto il posto di Vice Segretario.

2. Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

Articolo 59 (Funzioni del Segretario Comunale)

1. Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte a assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

2. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 60 (Pubblicazione dei provvedimenti adottati)

1. La pubblicazione degli atti avviene in osservanza delle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 61 (Redazione delle deliberazioni)

1. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce ai sensi delle norme del presente regolamento cura la redazione delle deliberazioni adottate sulla base della proposta di delibera agli atti.

2. La modifica e/o integrazione della proposta in sede di dibattito, comporta la riacquisizione del parere di regolarità tecnica e/o contabile.

3. Le deliberazioni originali sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

4. Il servizio amministrativo cura gli ulteriori adempimenti conseguenti, compresa la pubblicazione e la conformizzazione delle copie.

Articolo 62

(Custodia delle deliberazioni)

1. Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

Articolo 63

(Indice delle deliberazioni)

1. Alla fine di ogni anno si provvederà alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.
2. Ogni volume dev'essere munito di un indice cronologico.

Articolo 64

(Rinvio alle norme di legge)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentito il capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.

Articolo 65

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente normativa comunale in materia con esso incompatibile.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi i tempi di pubblicazione della delibera di approvazione.